

ALLEGATO "A" ALLA DGR

N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

PAG. N. 1/2



**Argomento n. 6 all'o.d.g.**

**Parere n. 6 del 14.04.2015**

**OGGETTO:** Domanda pervenuta in data 10.04.2007, per l'apertura e coltivazione della cava di sabbia e ghiaia denominata "LA VAL" e sita nei Comuni di Bussolengo (VR).  
Ditta Edil Scaver s.r.l..

La C.T.R.A.E.

VISTA l'istanza in data 02.04.2007, pervenuta in Regione e acquisita al prot. n. 204389/57.02 del 11.04.2007, con la quale la ditta Edil Scaver s.r.l. ha chiesto l'autorizzazione all'apertura e coltivazione della cava di sabbia e ghiaia denominata "LA VAL" e sita in Comune di Bussolengo (VR), allegando la relativa documentazione tecnica di progetto, e le successive integrazioni in data 23.02.2009, pervenute in Regione ed acquisite al prot. n. 117643/57.02 del 03.03.2009;

RILEVATO che la domanda di apertura e coltivazione, con i relativi allegati, è stata pubblicata all'albo pretorio del Comune di Bussolengo dal 13.04.2007 e nei successivi 15 giorni non sono pervenute osservazioni od opposizioni;

RILEVATO che il Consiglio Comunale di Bussolengo, con deliberazione n. 38 del 18.10.2007, ha espresso parere CONTRARIO alla domanda e al progetto;

RILEVATO che la C.T.P.A.C. di Verona nella seduta del 09.06.2014 ha espresso parere CONTRARIO con la motivazione che segue:

- *Il progetto presentato è in linea con le normative vigenti in materia di cave ed attività estrattive previste dalla L.R. 44/82. Tuttavia le varianti urbanistiche approvate (l'area è inserita negli "Ambiti di interesse paesaggistico-ambientale art. 61 del P.A.Q.E. e nel "Parco delle colline moreniche art. 62 del P.A.Q.E) escludono la possibilità di apertura di nuove cave all'interno dei suddetti ambiti.*

CONSIDERATO che il parere contrario della C.T.P.A.C. di Verona, come stabilito dall'art. 24

Verbale C.T.R.A.E. del 14.04.2015  
Pag. n. 57 di 67



ALLEGATO "A" ALLADGR

N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

PAG. N. 2/2



della L.R. 30.01.2004, n. 1, fino all'approvazione del Prac, è obbligatorio e vincolante nell'ambito dei procedimenti per il rilascio di autorizzazioni per le nuove attività di cava o per l'ampliamento delle cave esistenti;

VISTO il P.A.T. del Comune di Bussolengo ed in particolare la "Carta delle Invarianti" nella quale l'area della cava denominata "LA VAL" viene individuata tra gli "Ambiti di interesse paesistico ambientale (P.A.Q.E. art. 61 e 62);

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale di Bussolengo n. 27 del 26.05.2009 con la quale è stata adottata, ai sensi dell'art. 48 comma I ter della L.R. n. 11/2004 e con le modalità previste dall'art. 50, comma 9, della L.R. 27/06/1985 n° 61, la Variante n. 37 al vigente P.R.G. di adeguamento agli articoli n. 61 e n. 62 delle N.T.A. del P.A.Q.E.;

VISTI gli artt. n. 61 e n. 62 del P.A.Q.E.;

PRESO ATTO che l'art. n. 61 del P.A.Q.E., tra le prescrizioni e vincoli, prevede che "Non è ammessa l'apertura di nuove cave e discariche..." e che le prescrizioni e vincoli di cui all'art. n. 62 prevedono che "Si applicano le Prescrizioni e Vincoli dettate all'articolo 61 delle presenti norme";

RITENUTO quindi condivisibile il parere contrario espresso dalla C.T.P.A.C. di Verona nella seduta del 09.06.2014;

VISTI il progetto, la documentazione agli atti del procedimento, la documentazione istruttoria, compresi i pareri finora rilasciati;

Previa ampia discussione in base alla documentazione in atti, rilevata dall'istruttoria e per le motivazioni evidenziate di seguito ed in premessa, a maggioranza, con:

<b>voti favorevoli</b>	<b>n. 21</b>
<b>voti contrari</b>	<b>n. 1 (Darteni)</b>
<b>astenuiti</b>	<b>n. 0</b>

**su 22 presenti e votanti, esprime parere CONTRARIO:**

con le seguenti motivazioni:

le sopravvenute determinazioni in materia urbanistica, la cui efficacia si è esplicita in corso di istruttoria, comportano l'inammissibilità del progetto. In particolare, il P.A.T del Comune di Bussolengo, nella carta tematica relativa alle Invarianti, individua l'area della cava tra gli "Ambiti di interesse paesistico ambientale" correlati all'art. n. 61 del P.A.Q.E. (Piano d'Area del Quadrante Europa) e all'art. n. 62 del medesimo Piano d'Area e relativo al "Parco delle colline moreniche". Le N.T.A. del P.A.Q.E. all'art. 61 prevedono, tra le prescrizioni e vincoli che "Non è ammessa l'apertura di nuove cave e discariche..." mentre le prescrizioni e vincoli di cui all'art. n. 62 prevedono che "Si applicano le Prescrizioni e Vincoli dettate all'articolo 61 delle presenti norme". Conseguentemente, l'istanza presentata e il correlato progetto di coltivazione, come successivamente modificato, non sono ammissibili.

Verbale C.T.R.A.E. del 14.04.2015  
Pag. n. 58 di 67

